

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

*Attesto che il Senato della Repubblica, il 22 giugno 2021, ha approvato il seguente disegno di legge, d’iniziativa dei senatori Lanzi, Lannutti, Donno, Mininno, Gallicchio, D’Angelo, Vaccaro, Buccarella, Angrisani, Corbetta, Pavanelli, Mautone, Maiorino, Romano, Mantovani, Garruti, Mallegni, Naturale, Montevocchi, Croatti, Crimi, Vanin, Fedè, Dell’Olio, Perilli, Toninelli, Anastasi, Malpezzi, Faraone, De Petris e Unterberger:*

## Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali

### Art. 1.

*(Semplificazione in materia di deposito dei contrassegni elettorali)*

1. All’articolo 15 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea ».

2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 28, sesto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il

contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea »;

b) all’articolo 32, settimo comma, il numero 1) è sostituito dal seguente:

« 1) un modello di contrassegno depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea ».

### Art. 2.

*(Semplificazione in materia di autenticazione delle firme dei presentatori delle liste elettorali)*

1. All’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla

legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i consiglieri regionali, i membri del Parlamento, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito *internet* istituzionale dell'ordine.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ».

Art. 3.

*(Semplificazione in materia di richiesta del certificato di iscrizione alle liste elettorali)*

1. Il certificato di iscrizione alle liste elettorali, riportante i dati anagrafici e il numero di iscrizione alle liste elettorali dell'elettore, necessario per la sottoscrizione a sostegno di liste di candidati per le elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e amministrative, di proposte di *referendum* e per iniziative legislative popolari, può essere richiesto anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, dal segretario, dal presidente o dal rappresentante legale del partito o del movimento politico, o loro delegati, o da uno dei soggetti promotori, o suo delegato, mediante apposita domanda all'ufficio elettorale, accompagnata da fotocopia del documento di identità del richiedente. In caso di richiesta tramite posta elettronica certificata, è allegata alla domanda l'eventuale delega, firmata digitalmente, del segretario, del presidente o del rappresentante legale del partito o del movimento politico o di uno dei soggetti promotori del *referendum* o dell'iniziativa legislativa popolare.

2. Qualora la richiesta tramite posta elettronica certificata sia riferita a sottoscrizioni a sostegno di liste di candidati, l'ufficio elettorale deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti entro il termine improrogabile di 24 ore dalla domanda.

3. Qualora la richiesta tramite posta elettronica certificata sia riferita a sottoscrizioni a sostegno di *referendum* popolari, l'ufficio elettorale deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti entro il termine improrogabile di 48 ore dalla domanda.

4. I certificati rilasciati ai sensi dei commi 2 e 3 costituiscono ad ogni effetto di legge copie conformi all'originale e possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma

1 nel formato in cui sono stati trasmessi dall'amministrazione.

5. La conformità all'originale delle eventuali copie analogiche dei certificati ricevuti in forma digitale ai sensi dei commi 2 e 3 è attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta o da un suo delegato con dichiarazione autografa autenticata resa in calce alla copia analogica dei certificati medesimi.

6. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle dichiarazioni di cui al comma 5 del presente articolo i soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

#### Art. 4.

*(Semplificazione in materia di richiesta dei certificati del casellario giudiziale)*

1. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 14 è sostituito dal seguente:

« 14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali politiche, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, regionali e amministrative, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 11, primo periodo, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito *internet* ovvero, per le liste di cui al comma 11, nel sito *internet* del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale il *curriculum vitae* fornito dai loro candidati e il relativo certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative di-

pendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale. I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici, nonché delle liste di cui al comma 11, primo periodo, o persone da loro delegate, possono richiedere, anche mediante posta elettronica certificata, i certificati del casellario giudiziale di cui al primo periodo dei candidati, compreso il candidato sindaco, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione, previo consenso e su delega dell'interessato, da sottoscrivere nell'atto di accettazione della candidatura. Il tribunale deve rendere disponibili al richiedente i certificati entro il termine di cinque giorni dalla richiesta. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito *internet* di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, dichiarando contestualmente sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà »;

b) al comma 15, primo periodo, le parole: « certificato penale » sono sostituite dalle seguenti: « certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 » e le parole: « dal casellario giudiziale » sono soppresse.

Art. 5.

*(Semplificazione in materia di designazione dei rappresentanti di lista)*

1. All'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo comma, secondo periodo, le parole: « entro il venerdì precedente l'elezione, » sono sostituite dalle seguenti: « entro il giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata, »;

*b)* dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Le autenticazioni di cui al primo periodo del primo comma non sono necessarie nel caso in cui gli atti siano firmati digitalmente da uno dei delegati di cui all'articolo 20, o dalle persone da essi autorizzate con atto firmato digitalmente, e i documenti siano trasmessi a mezzo di posta elettronica certificata ».

2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 32, settimo comma, numero 4), è aggiunto, in fine, il seguente pe-

riodo: « L'autenticazione di cui al primo periodo non è necessaria nel caso in cui l'atto sia stato firmato digitalmente dai delegati e il documento sia stato trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata »;

*b)* all'articolo 35, secondo comma, le parole: « venerdì precedente l'elezione al segretario del Comune, » sono sostituite dalle seguenti: « giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata, al segretario del Comune, ».

Art. 6

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle relative disposizioni con l'impiego delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE